

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 105/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 1999
che modifica la decisione n. 210/97/CE relativa all'adozione di un programma d'azione doganale
nella Comunità («Dogana 2000») e che abroga la decisione 91/341/CEE del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità («Dogana 2000») ⁽⁴⁾, ha approntato un quadro comune di obiettivi alla base dell'azione della Comunità nel settore doganale per migliorare l'efficacia e l'uniformità delle operazioni doganali nell'ambito del mercato interno;
- (2) il funzionamento dei sistemi di scambio di informazioni a livello comunitario nel settore doganale ha dimostrato l'utilità dell'informatica per garantire l'applicazione corretta delle procedure doganali su tutto il territorio doganale della Comunità nonché la tutela delle risorse proprie di quest'ultima, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi; questi sistemi si sono rivelati strumenti di cooperazione essenziali tra le amministrazioni doganali dell'Unione europea;
- (3) è opportuno elaborare sistemi per la comunicazione e per lo scambio di informazioni e garantire l'evoluzione delle esigenze dei sistemi doganali per proseguire la cooperazione;

- (4) nell'Unione europea vengono effettuate ogni anno circa 18 milioni di operazioni di transito, e lo sviluppo del nuovo sistema informatizzato di transito rappresenta il 23 % del bilancio totale di «Dogana 2000»; la relazione sull'attuazione di tale programma mette in luce l'esistenza di notevoli ritardi nell'informatizzazione del sistema di transito;
- (5) un livello elevato di formazione, di qualità equivalente in tutta la Comunità, garantisce l'attuazione degli obiettivi del presente programma; al fine di potenziare la coerenza dell'impegno comunitario per migliorare l'efficacia e l'uniformità dell'azione doganale nella Comunità, è opportuno sviluppare, nell'ambito del programma «Dogana 2000», la formazione professionale dei funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri, secondo le linee del programma Matthaeus, istituito dalla decisione 91/341/CEE del Consiglio del 20 giugno 1991 ⁽⁵⁾;
- (6) per garantire la coerenza dell'azione comunitaria al fine di assistere le amministrazioni nazionali nel miglioramento delle operazioni doganali nell'ambito del mercato interno, è indispensabile elaborare un orientamento unico per lo svolgimento di dette operazioni;
- (7) il mezzo migliore per garantire quanto sopra è integrare tutte le azioni che si applicano ai metodi di lavoro, all'informatizzazione e alla formazione dei funzionari doganali in uno strumento giuridico unico, garantendone il finanziamento attraverso un'unica linea di bilancio;
- (8) tale approccio integrato garantirà non solo la trasparenza di bilancio necessaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ma anche la trasparenza della politica doganale europea in generale;
- (9) la lotta contro la frode, così come il buon funzionamento del settore, costituiscono le priorità nell'attuazione del programma;

⁽¹⁾ GU C 396 del 19.12.1998, pag. 13, e GU C 247 del 31.8.1999, pag. 28.

⁽²⁾ GU C 138 del 18.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 409), posizione comune del Consiglio del 13 settembre 1999 (GU C 317 del 4.11.1999, pag. 12), decisione del Parlamento europeo del 2 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 1999.

⁽⁴⁾ GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 13.7.1991, pag. 41.

- (10) è opportuno aprire il programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro e di Malta;
- (11) l'Unione europea ha proposto di consentire la partecipazione della Turchia ad alcuni programmi comunitari, caso per caso, alle stesse condizioni applicate ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale;
- (12) poiché le entrate, provenienti dai suddetti paesi terzi costituiscono risorse destinate fin dall'inizio al programma in questione, è opportuno iscriverle in quanto tali alla corrispondente voce di spesa;
- (13) la presente decisione stabilisce, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 6 maggio 1999, sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾;
- (14) per permettere alle modifiche stabilite dalla presente decisione di avere piena efficacia, è opportuno prorogare il periodo di esecuzione del programma «Dogana 2000» fino al 31 dicembre 2002;
- (15) le misure necessarie per l'attuazione del presente atto sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾;
- (16) data l'importanza che è opportuno riconoscere alla trasparenza del bilancio,
- 2) L'articolo 3 è soppresso.
- 3) L'articolo 8 è modificato come segue:
- a) Al paragrafo 2, secondo comma, punto 2, secondo trattino, sono soppressi i termini «entro il 1998»;
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «3. L'informatizzazione del regime di transito comunitario di cui al paragrafo 2, secondo comma, punto 2, secondo trattino, dovrà essere pienamente operativa entro il 30 giugno 2003. La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio di qualsiasi ritardo nell'introduzione del NCTS (New Computerised Transit System).
4. Elementi a sostegno della lotta contro la frode sono integrati in tutte le azioni svolte nel quadro del presente programma, salvo che la loro presenza impedisca di completare con successo le azioni stesse.»
- 4) All'articolo 11, le parole «nell'ambito dell'articolo 3» sono sostituite dalle parole «nell'ambito della procedura di cui all'articolo 16 ter».
- 5) All'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «5. Fatte salve le modifiche del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ e della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽²⁾, la Commissione, in un quadro di partenariato con gli Stati membri, si sforza di stabilire criteri di rendimento per contribuire alla verifica del rendimento degli Stati membri in materia di gestione della riscossione dei dazi doganali.
- ⁽¹⁾ GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2729/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3).
- ⁽²⁾ GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.»

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 210/97/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il programma d'azione è denominato programma «Dogana 2002» ed è attuato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2002.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis Un'impostazione comune per la politica doganale è definita in partenariato tra la Commissione e gli Stati membri in seno a un gruppo per la politica doganale, composto dai direttori generali delle dogane della Commissione e degli Stati membri o dai loro rappresentanti. La Commissione informa regolarmente il gruppo per la politica doganale delle misure relative all'attuazione del programma.»

6) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 13 bis

Sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide

1. La Commissione e gli Stati membri garantiscono l'operatività dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide esistenti, ritenuti necessari. Essi creano i nuovi sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni, manuali e guide, ritenuti necessari e li mantengono operativi.

2. Gli elementi comunitari dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni sono: le banche dati comunitarie che fanno parte di tali sistemi, il materiale, il software e i collegamenti di rete che devono essere comuni a tutti gli Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi, installati negli uffici della Commissione (o di un appaltatore designato) o negli uffici degli Stati membri (o di un appaltatore designato).

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. Gli elementi non comunitari dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni sono: le banche di dati nazionali che fanno parte di tali sistemi, i collegamenti di rete tra gli elementi comunitari e non comunitari nonché il software e il materiale che ciascuno Stato membro riterrà utile per lo sfruttamento efficace dei sistemi nel quadro dell'amministrazione.»

7) L'articolo 14 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 sono soppressi i termini «della decisione 91/341/CEE e»;

b) il paragrafo 5 è soppresso.

8) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 14 bis

Scambi di funzionari e seminari

1. La Commissione e gli Stati membri organizzano scambi di funzionari. Ogni scambio si concentrerà su un'attività professionale specifica e sarà oggetto di una preparazione sufficiente nonché di una valutazione successiva a parte dei funzionari e delle amministrazioni interessate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire ai funzionari impegnati negli scambi di essere operativi nel servizio ospitante. A tal fine, li autorizzano ad espletare le formalità relative alle funzioni loro affidate. Ove le circostanze lo richiedano, allo scopo segnatamente di tenere conto delle esigenze proprie dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, le autorità competenti degli Stati membri possono limitare tale autorizzazione.

Durante lo scambio, la responsabilità civile del funzionario, nell'esercizio delle sue funzioni, è assimilata a quella dei funzionari nazionali dell'amministrazione ospitante. I funzionari che partecipano allo scambio sono soggetti alle stesse norme dei funzionari nazionali per quanto riguarda il segreto professionale.

2. La Commissione e gli Stati membri organizzano seminari ai quali partecipano funzionari delle amministrazioni degli Stati membri e della Commissione e, se del caso, rappresentanti del mondo economico e universitario.»

9) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 16 bis

Partecipazione dei paesi candidati

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, in conformità delle disposizioni degli accordi europei che stabiliscono le modalità e le condizioni di detta partecipazione, nonché a quella di Cipro e Malta, nella misura in cui la normativa comunitaria doganale lo permette. Nell'ambito dell'Unione doganale il programma è inoltre aperto alla partecipazione della Turchia, nella misura in cui la legislazione comunitaria in materia doganale lo permette.

La ripartizione annua degli stanziamenti destinati al cofinanziamento del programma è pubblicata nell'allegato IV, parte B, sezione III, del bilancio dell'Unione europea.

Articolo 16 ter

Attuazione

Le misure necessarie per l'attuazione del presente programma sono adottate conformemente alla procedura di gestione di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 2.

Articolo 16 quater

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.»

10) L'articolo 17 è modificato come segue:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

— entro il 31 dicembre 2000, una relazione intermedia, e

— entro il 31 dicembre 2002, una relazione finale sull'attuazione del presente programma.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

— entro e non oltre il 30 giugno 2001, una relazione intermedia sull'attuazione del presente programma;

— entro e non oltre il 30 giugno 2001, una comunicazione sull'opportunità di proseguire il presente programma, accompagnata, se necessario, da una proposta adeguata;

— entro e non oltre il 30 giugno 2003, una relazione finale sull'attuazione del presente programma.

Queste relazioni sono trasmesse, per informazione, anche al Comitato economico e sociale.»

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. La comunicazione e la relazione finale di cui al paragrafo 3 analizzeranno l'insieme dei progressi realizzati da ciascuna azione del programma. Esse saranno corredate da una relazione in allegato in cui si analizzano i punti di forza e di debolezza dei sistemi informatici doganali di qualsiasi tipo che concorrono all'attuazione del mercato interno.

In tali relazioni allegate vengono formulate tutte le proposte intese a garantire un trattamento identico agli operatori in qualsiasi punto del territorio doganale comunitario e affinché le informazioni raccolte servano ad una vera protezione degli interessi finanziari della Comunità.»

11) All'articolo 18 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le azioni il cui finanziamento è previsto nel quadro di altri programmi comunitari, la dotazione finanziaria per l'attuazione del presente programma, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2002, è fissata a 135 milioni di EUR, secondo le modalità riportate in allegato.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati nei limiti delle previsioni finanziarie.»

12) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 91/341/CEE è abrogata a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

ALLEGATO

«ALLEGATO

Ripartizione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 18, paragrafo 1

(in milioni di ecu/euro)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	Totale
<i>Politiche interne</i>								
Riassegnazione di stanziamenti mercato interno	—	3,8	2,6	2,9	3,2	3,2	3,2	18,9
Formazione				2,6	2,6	2,6	2,6	10,4
Informatizzazione	1,0	2,7	15,0	15,0	16,5	16,8	16,9	83,9
Potenziamento della lotta contro la frode	—	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	9,3
<i>Azioni esterne</i>	1,9	2,7	1,9	1,5	1,5	1,5	1,5	12,5
Totale	2,9	11,0	21,0	23,5	25,3	25,6	25,7	135,0»